

tentione del detto Cons.^o, sia similiter preso che a quelli che non hanno presentate le lor relationi, registri, et scritte, sia fatto intender, che dentro de' giorni dieci prossimi, sotto pena dell'indignation del detto Cons.^o, debbano haver dato in nota in scrittura sottoscritta di loro propria mano presentata alli detti Capi tutte le predette scritte pubbliche che si ritrovassero haver presso di loro per conto delle cariche da essi esercitate; le quali note di dette scritte sottoscritte ut supra, debbano esser tenute e custodite per il secretario delli Inquisitori nostri sopra i secreti, il qual sia obligato tener un libro a ciò deputato con particolar conto di quanto è predetto, acciochè li Capi del pred.^o Cons.^o et li Inquisitori sopra detti sappiamo in ogni occasione, come valersi di dette scritte, et possino a loro beneplacito farle presentar et reponer nelli sopra detti luoghi a ciò deputati.

Dovendo esser commesso per li predetti Capi a cadauno delli sopra detti che debbano fratanto haver buona custodia di tutte le dette scritte pubbliche, et sotto le pene in tal proposito dichiarite, non permetteranno che siano vedute da alcuno che non entri in Senato; il che si debba parimenti osservare nell'avenir con tutti li sopradetti rappresentanti nostri che ritorneranno dalli predetti servitii. Et questo tanto in particolare delli heredi delli morti, come è predetto, quanto delli vivi, ai quali tutti sia di tempo in tempo intimato il presente ordine, et voler nostro. Dovendo il sudetto secretario, ovvero quello che sarà di mese, in ogni occasione ed accidente et nel principio di ogni mese ricordar l'essecution della presente parte.

1600, 3 Ottobre. In Cons. X.

Essendo il carico delli Inquisitori nostri di Stato di quella importanza che alla prudentia di cadauno di questo Cons.^o è benissimo noto, è molto ben conveniente, che per decoro di un tanto Magistrato, et per maggior comodità loro, et delli gravi